

COMUNICAZIONE UIF

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, LETT. B) DEL D. LGS n. 231/2007- OPERATIVITÀ CONNESSA CON IL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE.

L'incremento dei trasferimenti finanziari nel settore del gioco avvenuto negli ultimi anni eleva il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel comparto.

Gli ingenti flussi sono movimentati attraverso la rete fisica e *on-line* dai giocatori e da una serie di operatori (di seguito denominati "operatori di gioco"⁽¹⁾) che in parte il d.lgs. n. 231/2007 annovera fra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio (art. 14, comma 1, lettere d), e) ed *e-bis*)).

Recenti indagini e studi di settore testimoniano la connessione tra il riciclaggio e il comparto del *gaming*, agevolata dall'utilizzo nell'attività di gioco di strumenti di pagamento anonimi, dall'operatività sul mercato nazionale di soggetti privi del titolo concessorio, da episodi di truffa nella gestione delle apparecchiature installate nella capillare rete di esercizi pubblici.

A livello internazionale, le vulnerabilità del sistema di prevenzione del riciclaggio nel settore del *gaming* sono state evidenziate dal GAFI in un report del 2009⁽²⁾. In sede comunitaria, nel marzo 2011 è stato pubblicato il Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno⁽³⁾, cui è seguita la comunicazione della Commissione europea del 23 ottobre 2012⁽⁴⁾. In generale, la normativa comunitaria in materia di giochi è complessa, stratificata e manca ancora di armonizzazione.

A livello nazionale si sono susseguite numerose disposizioni sull'offerta di giochi e sulla loro regolamentazione. Da ultimo, sono state previste modalità di pagamento tracciabili nel settore del gioco pubblico, basate sull'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati (art. 24, comma 27-*bis* del d.l. n. 98/2011,

¹ In tale ambito rientrano i soggetti che svolgono, lungo la filiera del gioco, le attività di:

- "concessionario": soggetto privato che, a seguito di gara a evidenza pubblica, risulta affidatario dell'attività di organizzazione, raccolta ed esercizio di giochi e scommesse;
- "gestore": impresa privata che riceve dalla concessionaria il mandato per la distribuzione, l'installazione e la gestione delle attività di raccolta del gioco;
- "esercente": titolare dell'esercizio pubblico in cui vengono installati gli apparecchi di gioco. L'esercente stipula un contratto con il gestore impegnandosi a fornire lo spazio in cui collocare l'apparecchio e a custodirlo, ricevendo un corrispettivo commisurato all'entità delle giocate.

² Il report è disponibile sul sito internet del GAFI ed è consultabile attraverso il seguente *link* <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Vulnerabilities%20of%20Casinos%20and%20Gaming%20Sector.pdf>.

³ Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0128:FIN:it:PDF>.

⁴ Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/gambling/comm_121023_onlinegambling_it.pdf

convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 e successive modifiche⁵).

Al fine di agevolare la collaborazione attiva dei soggetti obbligati e la valutazione dei comportamenti anomali connessi con il settore dei giochi e delle scommesse, a integrazione degli indicatori specifici già previsti (⁶), si forniscono - ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. n. 231 del 2007 - gli allegati schemi operativi, elaborati sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate.

Il primo schema si applica all'attività di tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 14, comma 1, lettere d), e) ed e-bis). In particolare, le banche, Poste italiane s.p.a., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento sono esposti a rischi operativi, legali e di reputazione nel caso in cui vengano in contatto - soprattutto nella gestione di servizi di pagamento - con operatori di gioco o con giocatori che operano con modalità irregolari.

Il secondo schema si applica, invece, esclusivamente all'attività svolta dagli operatori di gioco di cui al citato art. 14, lettere d), e) ed e-bis) del d.lgs. n. 231/2007, tenuto conto delle rispettive peculiarità operative, e descrive possibili anomalie riconducibili, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, al comparto del gioco fisico e/o a quello del gioco *on-line*, in presenza delle quali è richiesta la collaborazione attiva.

Nella prassi alcune anomalie possono essere riscontrate in entrambi i settori del gioco fisico e *on-line*; in tal caso il soggetto obbligato valuterà le operazioni da segnalare sulla base di un'analisi complessiva dell'operatività rilevata. Gli schemi risultano complementari, poiché possono rappresentare distinte fasi di un complesso unitario di attività criminali.

Come è noto, per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti negli schemi operativi; dall'altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili ai fenomeni descritti, è necessario che i soggetti le segnalino con la massima tempestività, specificando il fenomeno in questione nell'apposita sezione della segnalazione, conformemente a quanto indicato nelle

⁵ Al fine di contrastare l'illegalità nel settore del gioco, si prevede che le società emittenti carte di credito e gli operatori bancari, finanziari e postali siano tenuti a segnalare in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti - indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Agenzia - che offrono giochi *on-line* nel territorio dello Stato, in difetto di concessione o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Agenzia (art. 24, comma 29, del citato d.l. n. 98/2011).

⁶ Cfr. l'indicatore 6.3 del Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 e il Decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011 come modificato dal Decreto del 27 aprile 2012.

istruzioni per la compilazione della segnalazione di operazioni sospette.

Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse.

1. Schema per i destinatari del D. Lgs. 231/2007, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 14, comma 1, lettere d), e) ed e-bis)

Sotto il profilo soggettivo

- operatore di gioco i cui soci o amministratori sono sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione, ovvero notoriamente contigui a soggetti con tali caratteristiche;
- operatore di gioco che effettua ripetute o improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale o di controllo;
- operatore di gioco controllato o amministrato da nominativi che appaiono come meri prestanome, specie se si tratta di società di recente costituzione;
- operatore di gioco privo del titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli o al quale è stato revocato il titolo o al quale è stata inibita l'offerta di gioco tramite rete telematica;
- esercente privo di autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dagli artt. 86 e 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
- gestore o esercente che intrattiene frequenti rapporti finanziari, apparentemente senza giustificazione economica, con soggetti privi del titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli o ai quali è stato revocato il titolo o è stata inibita l'offerta di gioco tramite rete telematica;
- operatore di gioco non più attivo che continua a ricevere accrediti con causali riferite al gioco;
- operatore di gioco che si rifiuta o si mostra riluttante a fornire informazioni necessarie, soprattutto con riferimento all'individuazione del titolare effettivo;
- operatore di gioco o giocatore - soprattutto se identificato a distanza - che all'atto dell'identificazione fornisce una documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contenente informazioni incoerenti o riconducibili ad altri soggetti (individuati, ad esempio, sulla base dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza, dell'indirizzo mail, ecc.);

- operatore di gioco o giocatore che modifica frequentemente le informazioni per la sua identificazione o che non consente una corretta verifica dei dati relativi alla sua identificazione;

Sotto il profilo oggettivo

- rapporti utilizzati per l'attività degli operatori di gioco, intestati a soggetti che non risultano operanti nel settore;
- movimentazione del rapporto sovradimensionata rispetto al profilo economico dell'operatore di gioco, per l'elevata frequenza delle operazioni, i volumi e le modalità operative;
- ripetuti versamenti di somme, specie se in contanti o per importi frazionati, giustificati da asserite vincite al gioco;
- frequente deposito di banconote di taglio elevato, seguito da disposizione di bonifici/RID a favore di operatori di gioco;
- versamento di contante in misura superiore a quanto necessario per il pagamento di RID a favore dei concessionari di gioco;
- accrediti da parte di operatori di gioco in favore di giocatori ricorrenti, specie se per importi rilevanti;
- frequenti accrediti da parte di operatori di gioco su strumenti di pagamento per importi complessivi rilevanti, specie se seguiti da prelievi di contante - anche presso ATM - o da trasferimenti a favore di terzi;
- accrediti di bonifici con causale "vincita al gioco" o similare non provenienti da un operatore di gioco;
- concentrazione di vincite presso il medesimo operatore di gioco, specie se per importi rilevanti o in un arco temporale limitato;
- ripetute operazioni di vincita al gioco, specie se di importo rilevante, realizzate dal medesimo giocatore;
- richiesta di riscuotere in contanti vincite di importo rilevante;
- richiesta di trasferire vincite di importo rilevante in favore di soggetto diverso dal giocatore, specie se in Paesi o territori a rischio ⁽⁷⁾;

⁷ Per "Paesi o territori a rischio" si intendono quelli rilevanti sotto il profilo della prevenzione del riciclaggio, in analogia a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010, nonché quelli rilevanti

- trasferimento di vincite - tramite bonifico o altro strumento di pagamento - in favore di altro rapporto, specie se in Paesi o territori a rischio;
- trasferimento di vincite, specie se per importi frazionati, in favore di nominativi ricorrenti;

2. Schema destinato ai soggetti di cui all'art. 14, lettere d), e) ed e-bis) del d.lgs. n. 231/2007.

Sotto il profilo soggettivo

- gestore o esercente i cui soci o amministratori sono sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione, ovvero notoriamente contigui a soggetti con tali caratteristiche;
- gestore o esercente che effettua ripetute o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale o di controllo;
- gestore o esercente controllato o amministrato da nominativi che appaiono come meri prestanome, specie se si tratta di società di recente costituzione;
- esercente privo di autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dagli artt. 86 e 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
- gestore, esercente o giocatore - soprattutto se identificato a distanza - che all'atto dell'identificazione fornisce una documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contenente informazioni incoerenti o riconducibili ad altri soggetti (individuati, ad esempio, sulla base dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza, dell'indirizzo mail, ecc.);
- gestore, esercente o giocatore che modifica frequentemente le informazioni per la sua identificazione o che non consente una corretta verifica dei dati relativi alla sua identificazione;
- esercente o giocatore che rifiuta o si mostra riluttante a fornire informazioni necessarie alla sua identificazione;
- divergenza tra giocatore identificato all'atto della giocata e soggetto che procede alla riscossione della vincita;

sotto il profilo fiscale, individuati con appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione delle disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

- giocatore che richiede la riscossione della vincita con titolo privo di uno o più elementi relativi alla giocata (ad esempio numero unico identificativo, data e ora, importo, quote oggetto della scommessa, vincita potenziale, estremi identificativi del concessionario o della concessione);

Sotto il profilo oggettivo

- operatività sovradimensionata rispetto al profilo economico del gestore/esercente per frequenza, volumi e modalità;
- improvviso incremento dei volumi delle giocate da parte del medesimo giocatore;
- attività di gioco particolarmente concentrata presso un medesimo gestore o esercente;
- improvvisi incrementi di attività di gioco presso un medesimo gestore o esercente;
- improvvisi incrementi di attività di gioco in un breve lasso di tempo, presso gestori situati in aree limitrofe;
- improvviso incremento dei volumi delle vincite da parte del medesimo giocatore, specie se seguite da riscossioni in contante presso l'operatore di gioco;
- concentrazione di titoli vincenti presso il medesimo gestore o esercente, specie se per importo rilevante o in un arco temporale limitato;
- richiesta di trasferire vincite di importo rilevante in favore di soggetto diverso dal giocatore, specie se in Paesi o territori a rischio;
- richiesta di pagamento delle vincite in località diverse da quella di residenza o di operatività del richiedente, in mancanza di adeguata giustificazione, specie se in Paesi o territori a rischio;

A) Profili peculiari del gioco fisico

- operazioni di gioco per importi rilevanti effettuate in contanti, specie se con banconote di taglio elevato;
- richiesta di effettuare scommesse distinte su un medesimo evento, indicando per ciascuna delle scommesse molteplici

risultati fra quelli pronosticabili, anche a fronte di costi delle giocate superiori rispetto all'ammontare delle vincite;

- molteplicità di scommesse su un medesimo evento effettuate contemporaneamente da giocatori diversi (ad esempio, scommesse su cavalli sistematicamente ritirati dalla corsa);
- vincite di importo rilevante conseguite ad intervalli regolari, specie se in orari prossimi all'inizio o alla fine dell'orario di apertura delle sale da gioco;
- ripetute operazioni di vincita presso il medesimo esercente, specie se in numero prevalente rispetto alle vincite effettuate da altri giocatori;
- frequenti giocate annullate registrate presso il medesimo esercente;

B) Profili peculiari del gioco on-line

- pluralità di conti di gioco riconducibili a un medesimo giocatore a o giocatori collegati (individuati, ad esempio, sulla base dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza, dell'indirizzo mail o dello stesso conto corrente d'appoggio, ecc.);
- apertura e chiusura di conti di gioco con frequenza elevata;
- movimentazione del conto di gioco da parte di soggetto diverso dal titolare;
- movimentazione del conto di gioco che, per frequenza, volumi e modalità si discosta in modo significativo dal modello comportamentale abitualmente tenuto dal giocatore;
- ricariche, specie se di importo rilevante, del conto di gioco non utilizzate ovvero poco utilizzate per l'attività di gioco, seguite dal prelievo ovvero dalla chiusura del conto;
- giocate che, sebbene effettuate da diversi utenti, appaiono riconducibili, per tipologia ovvero per modalità di esecuzione, a un medesimo giocatore;
- mancato utilizzo di disponibilità presenti sul conto di gioco, per un periodo di tempo prolungato;
- richiesta di prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco nel lasso di tempo che precede la trasmissione dei documenti necessari per l'apertura del rapporto;

- prelievo delle somme dal conto di gioco utilizzando un numero cospicuo di carte di pagamento, specie se anonime, ovvero tramite circuiti di trasferimento di fondi;
- ripetute perdite al gioco in favore di un medesimo giocatore, specie se in Paesi o territori a rischio;
- nei giochi di abilità a più giocatori, ripetuta effettuazione da parte di un giocatore di operazioni di rilancio seguite dall'abbandono della partita.